

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 7

Anno 53

25 gennaio 2022

N. 11

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE,
INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PIACENZA)

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PIACENZA)

COMUNICATO

AGGIORNAMENTO STATUTO COMUNALE



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

Comune di Castel San Giovanni
(Provincia di Piacenza)

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.1 in data 11.02.2000 e n.26 in data 20.03.2000

Publicato all'Albo Pretorio dal 15 aprile 2000 per 30 giorni consecutivi
Publicato nel B.U.R.E.R. n.90 del 22.05.2000

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.41 del 28.09.2019
Publicato all'Albo Pretorio online n°1308 del 10.10.2019 per 30 giorni consecutivi
Publicato nel B.U.R.E.R.T. n.387 del 27.11.2019

Testo aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n.54 del 27.11.2021
Publicato all'Albo Pretorio online n°1686 del 30.11.2021 per 30 giorni consecutivi

(Testo aggiornato in vigore dal 29 dicembre 2021)



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Articolo 1 - Principi fondamentali*
- Articolo 2 - Finalità*
- Articolo 3 - Programmazione e forme di cooperazione*
- Articolo 4 - Territorio e sede comunale*
- Articolo 5 - Stemma e gonfalone*

TITOLO II - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

CAPO I - DEL CONSIGLIO

- Articolo 6 - Composizione*
- Articolo 7 - Funzioni*
- Articolo 8 - Presidenza del Consiglio comunale*
- Articolo 9 - Funzionamento*
- Articolo 10 - Commissioni*
- Articolo 11 - Consiglieri*
- Articolo 12 - Consigliere anziano*
- Articolo 13 - Gruppi consiliari*

CAPO II - DEL SINDACO

- Articolo 14 - Ruolo*
- Articolo 15 - Funzioni*
- Articolo 16 - Vice Sindaco*
- Articolo 17 - Linee programmatiche di mandato*

CAPO III - DELLA GIUNTA

- Articolo 18 - Composizione e competenze*
- Articolo 19 - Funzionamento*
- Articolo 20 - Assessori*

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI

- Articolo 21 - Pari opportunità*
- Articolo 22 - Deliberazioni degli organi collegiali*
- Articolo 23 - Albo pretorio*

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E PER LA TUTELA DEI DIRITTI

- Articolo 24 - Libere forme associative*



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Articolo 25 - Consulte

Articolo 26 - Comitati di frazione

Articolo 27 - Consultazioni popolari

Articolo 28 - Diritto di istanza e di reclamo

Articolo 29 - Diritto di petizione

Articolo 30 - Referendum

Articolo 31 - Diritto all'informazione

Articolo 32 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 33 - Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 34 - Principi e criteri fondamentali di gestione

CAPO I - ORGANI BUROCRATICI

Articolo 35 - Il Segretario comunale

CAPO II - UFFICI

Articolo 36 - Principi organizzativi

Articolo 37 - Struttura

Articolo 38 - Direzione di strutture

Articolo 39 - Personale

TITOLO V - GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI PUBBLICI

Articolo 40 - Servizi comunali

Articolo 41 - Collaborazione sovracomunale

TITOLO VI - LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED I CONTROLLI

CAPO I - CONTABILITÀ ED INVENTARI

Articolo 42 - Programmazione finanziaria e Regolamento di contabilità

Articolo 43 - Gestione del bilancio, piano esecutivo di gestione e piano della performance

Articolo 44 - Gestione finanziaria e rendiconto di gestione

Articolo 45 - Demanio e patrimonio

CAPO II - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 46 - L'Organo di Revisione

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47 - Termini per l'adozione dei Regolamenti

Articolo 48 - Linee programmatiche del mandato in corso

Articolo 49 - Entrata in vigore, pubblicazione e diffusione



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 *Principi fondamentali*

1. Il Comune di Castel San Giovanni è un ente autonomo locale secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dell'ordinamento degli enti locali e delle norme del presente statuto.
2. La comunità di Castel San Giovanni è costituita dalla popolazione che vive nel territorio comunale.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Articolo 2 *Finalità*

1. Il Comune di Castel San Giovanni che ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana:
 - a) rappresenta e cura, unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e spirituale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche;
 - b) ispira la propria condotta al primato della persona sulla società e al primato della società sullo Stato;
 - c) conforma la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini sia singoli sia associati, come fondamento per l'azione efficiente ed efficace dei pubblici poteri;
 - d) ispira la propria azione ai principi di solidarietà nel rispetto dell'uguaglianza, della pari dignità sociale dei cittadini, della pari opportunità tra i sessi attuando specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni ed a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno ed effettivo godimento dei diritti di cittadinanza
 - e) promuove la presenza di entrambi i sessi negli enti, aziende ed istituti dipendenti;
 - f) favorisce il corretto sviluppo della persona umana, dando preminenza alla assistenza ed alla protezione della persona con particolare riguardo alla famiglia, all'infanzia, ai giovani, ai disabili, agli anziani, agendo per rimuovere gli stati di emarginazione e di indigenza;
 - g) persegue l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio, impegnandosi a garantire, per quanto di sua competenza, uno sviluppo ecologicamente sostenibile;
 - h) tutela e valorizza le dimensioni significative della cultura locale, intesa come tradizioni, linguaggio, attività umane, beni materiali e culturali, affinché lo sviluppo del paese conservi la memoria storica della comunità locale;
 - i) opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambio con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali, nello spirito della carta europea



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

delle autonomie locali ratificata dal Parlamento italiano il 30 dicembre 1989 e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli;

- j) riconosce, tutela e favorisce la maternità come valore personale e sociale, protegge la vita umana fin dal suo inizio tendendo a rimuovere gli ostacoli alla sua accoglienza come scelta responsabile.

Articolo 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Regione e con gli altri enti locali territoriali sono informati ai principi di cooperazione, equi ordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia; il Comune di Castel San Giovanni, per ragioni storiche, culturali e territoriali, promuove, forme di collaborazione con i Comuni limitrofi.

Articolo 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle frazioni denominate: Fontana Pradosa, Bosco Tosca e Pievetta, Ganaghello, Creta, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 44,62 e confina con i Comuni così ubicati:
 - nell'Oltrepò Pavese: Arena Po, Bosnasco, San Damiano al Colle, Rovescala;
 - nella Bassa Pavese: Pieve Porto Morone;
 - nella Regione Emilia-Romagna: Sarmato, Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino.
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza XX Settembre. Da detta ubicazione può essere distolto con deliberazione del Consiglio Comunale, che decide a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. La modifica della denominazione delle frazioni e delle borgate può essere disposta dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Articolo 5

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune di Castel San Giovanni è stato riconosciuto con provvedimento del Capo del Governo in data 20 maggio 1930 ed iscritto nel libro Araldico degli Enti Locali con la seguente descrizione: *“Campo di cielo, al castello torricellato e merlato di tre di rosso, murato*



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

di nero, chiuso con saracinesca di ferro, accollate ad una catena montana al naturale, e fondato su pianura erbosa di verde; dalla porta esce un fiume d'azzurro ombrato d'argento, ondeggiante in palo verso la punta”.

2. Insegna del Comune nelle cerimonie Ufficiali è il Gonfalone, riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2010.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini diversi da quelli istituzionali sono consentiti soltanto su espressa autorizzazione della Giunta, quando sussista, comunque, un pubblico interesse.

5. Il Comune di Castel San Giovanni è stato insignito del titolo di “Città” con Decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 1994.

TITOLO II ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

CAPO I DEL CONSIGLIO

Articolo 6 *Composizione*

1. La legge disciplina la composizione, l'elezione, la durata in carica del Consiglio nonché il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri.

Articolo 7 *Funzioni*

1. Il Consiglio (che comprende il Sindaco ed i Consiglieri eletti) esercita la funzione di indirizzo mediante:

- a) l'assunzione degli atti indicati dalla legge;
- b) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- c) l'esame e l'approvazione delle linee programmatiche di mandato e del Documento Unico di Programmazione (DUP)

2. Il Consiglio esercita la funzione di controllo politico-amministrativo mediante:

- a) la collaborazione del Revisore dei conti e l'utilizzo dei referti dello stesso
- b) l'esame e l'approvazione del Rendiconto di gestione



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

- c) la verifica periodica delle linee programmatiche di mandato
 - d) la costituzione di Commissioni di indagine sulle attività dell'amministrazione.
3. Le attribuzioni tassative attribuite dalla Legge al Consiglio comunale sono definite dall'art. 42 del D.Lgsvo 267/2000 e ss.mm. e ii..

Articolo 8

Presidenza del Consiglio comunale

1. La Presidenza del consesso spetta al Presidente, eletto dal Consiglio nel proprio seno nella prima seduta (che è convocata ed inizialmente presieduta dal Sindaco neo-eletto), a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. La carica di Presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quella di Sindaco o di Assessore. La durata dell'incarico coincide con la durata del mandato amministrativo.
3. Il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori dando puntuale applicazione al Regolamento per il funzionamento del Collegio, coordina l'attività delle Commissioni consiliari collegandosi con i rispettivi Presidenti, tiene rapporti con i Gruppi consiliari e garantisce il pieno esercizio del diritto dei Consiglieri all'informazione.
4. Quando il Presidente del Consiglio comunale sia assente o temporaneamente impedito, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.
5. La disciplina relativa ai poteri, all'elezione, alla durata in carica nonché alla revoca del Presidente del Consiglio è contenuta nel Regolamento comunale per l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

Articolo 9

Funzionamento

1. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono nella Sede comunale, ma in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luogo diverso dalla propria sede.
2. La convocazione del Consiglio (unitamente all'ordine del giorno degli argomenti da trattare) è fatta dal Presidente del Consiglio comunale per autonoma determinazione ovvero su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri; in caso di convocazione a richiesta, la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
3. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da un apposito Regolamento, che deve prevedere, tra l'altro:



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

- a) la consegna ai Consiglieri e agli Assessori dell'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza;
- b) il deposito delle proposte iscritte all'ordine del giorno, unitamente ai documenti istruttori, presso la segreteria, almeno tre giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza;
- c) le modalità di comunicazione ai Capigruppo consiliari e il divieto di deliberare in seconda convocazione, se non con la partecipazione di un terzo dei componenti e per gli argomenti non richiedenti un *quorum* speciale;
- d) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni debbono essere segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale;
- e) le modalità di collaborazione tra Consiglio e il Revisore dei conti;
- f) la modalità di partecipazione del Segretario e dei funzionari comunali alle sedute del Consiglio;
- g) le modalità per la stesura dei verbali del Consiglio e delle Commissioni, il principio che gli stessi si intendono approvati se, entro sette giorni dal loro deposito presso la segreteria, non sono state formulate osservazioni scritte, con la precisazione che soltanto queste ultime vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale nella seduta successiva;
- h) le norme per garantire il pieno esercizio del diritto dei Consiglieri all'informazione;
- i) le modalità per l'applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità patrimoniale degli eletti;
- j) le modalità inerenti l'esercizio delle funzioni di sindacato ispettivo da parte dei Consiglieri.

Articolo 10 *Commissioni*

1. Il Consiglio istituisce, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di studio ovvero di istruttoria degli argomenti di competenza consiliare; dette Commissioni sono composte, con criterio proporzionale, soltanto da Consiglieri comunali.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinati dal Regolamento consiliare.
3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, costituite di tre ovvero di cinque membri, uno ovvero due dei quali espressi dalle opposizioni e dotate di poteri d'inchiesta, il cui funzionamento è rimesso al Regolamento.
4. La presidenza delle Commissioni aventi funzione di controllo e garanzia nonché delle Commissioni d'indagine è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Articolo 11 *Consiglieri*

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano la comunità e rispondono ad essa secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare; possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
3. I Consiglieri partecipano all'attività istruttoria attraverso le Commissioni consiliari, permanenti o speciali, e svolgono attività d'inchiesta nelle Commissioni d'indagine.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende ed istituzioni nonché società che gestiscono servizi pubblici locali, notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, nei modi e nelle forme previsti dal Regolamento consiliare.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa col Sindaco, provvede perché vengano assicurate ai Consiglieri ed ai Gruppi consiliari le condizioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni.
6. Il Consigliere supplente esercita le stesse funzioni del Consigliere temporaneamente sostituito. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
7. Incorre nella decadenza il Consigliere che ingiustificatamente disertò consecutivamente tre sedute. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale secondo le procedure stabilite dalla legge e dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 12 *Consigliere anziano*

1. E' anziano il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più elevata ai sensi di legge, eccettuati il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco non eletti; in caso di parità, prevale l'età.
2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti per giustificati motivi di presiedere la seduta in assenza del Presidente del Consiglio comunale, la presidenza è assunta dal Consigliere presente e consenziente che, secondo il criterio di cui al precedente comma 1, risulta in sequenza il più anziano.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Articolo 13

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento consiliare e ne danno comunicazione al Segretario comunale unitamente all'indicazione del Capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato la maggior cifra individuale.

CAPO II

DEL SINDACO

Articolo 14

Ruolo

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, la quale disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle proprie competenze.
4. Competono al Sindaco le attribuzioni per i servizi statali previste dalla legge, il cui esercizio può essere delegato con le modalità *ex lege*.

Articolo 15

Funzioni

1. Il Sindaco sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali conferite al Comune; egli ha, inoltre, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività sia degli Assessori sia delle strutture gestionali ed esecutive.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
3. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori; può altresì attribuire a singoli Consiglieri comunali incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna. I suddetti incarichi, dotati di forma scritta e comunicati al Consiglio comunale, non comportano oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente.

4. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di amministrazione:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) ha la rappresentanza politico-istituzionale dell'Ente. In tale veste, può delegare la funzione di rappresentanza in giudizio del Comune ai Responsabili di Settore, nell'ambito delle rispettive materie di competenza, previa deliberazione di Giunta Comunale, corredata dai necessari pareri, per la valutazione dell'interesse pubblico sotteso alle vertenze di particolare valore e/o complessità;
- g) nomina i Responsabili dei Settore, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

5. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici ed i servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione, tramite i rispettivi rappresentanti legali, di atti, documenti ed informazioni presso enti, aziende speciali, istituzioni e società di capitali di pertinenza del Comune;
- b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività comunale;
- c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, enti, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 16 *Vice Sindaco*

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza od impedimento.

Articolo 17 *Linee programmatiche di mandato*

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, al Consiglio comunale, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in apposita seduta, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, eventualmente in concomitanza con l'esame del rendiconto di gestione o di presentazione/aggiornamento del Documento Unico di programmazione.

3. Il Consiglio su impulso della Giunta, provvede ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Alla scadenza del mandato, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla legge, è stilata dal Responsabile del Settore finanziario e sottoscritta dal Sindaco la relazione di fine mandato, pubblicata sul sito istituzionale del Comune.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

CAPO III
DELLA GIUNTA

Articolo 18
Composizione e competenze

1. La Giunta è composta dal Sindaco e dagli Assessori da lui nominati, in numero non superiore a quello stabilito dalla normativa *ratione temporis* applicabile. Il Sindaco può nominare Assessori anche soggetti non facenti parte del Consiglio comunale purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
2. La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale o dei Responsabili dei Settore.
4. Determina annualmente gli obiettivi di gestione e svolge attività di impulso per i Responsabili di Settore.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 19
Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Il funzionamento della Giunta può essere disciplinato dalla stessa Giunta con apposito atto, prevedendo, fra l'altro:
 - a) le modalità di convocazione, ordinariamente ed in caso d'urgenza, delle sedute, che non sono pubbliche;
 - b) l'ordine degli argomenti da trattare ed i soggetti dotati di iniziativa a riguardo;
 - c) il numero legale (che deve attestarsi sulla metà dei componenti) ed il quorum per deliberare (fissato nella maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità);
 - d) la possibilità di intervento riconosciuta al Segretario comunale, ed ai Responsabili di Settore.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Articolo 20

Assessori

1. Per la nomina ad Assessore e per la nomina di Assessori a rappresentanti del Comune, si applicano le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio; l'Assessore cessato a qualunque titolo va sostituito di norma entro quindici giorni.
3. Gli Assessori che non siano Consiglieri devono essere invitati alle riunioni del Consiglio senza diritto al voto ma con diritto di parola.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI

Articolo 21

Pari opportunità

1. Nella Giunta devono essere rappresentati entrambi i sessi.
2. Nelle Commissioni consiliari e negli altri organismi derivati devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi; l'eventuale impossibilità dev'essere adeguatamente motivata al momento della nomina.

Articolo 22

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, mentre la pubblicità delle sedute delle altre Commissioni istituite, di volta in volta, dal Consiglio su argomenti specifici, è stabilita nell'atto istitutivo; nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili di Settore.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

5. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale.

6. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando sia interessato all'argomento trattato; in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice segretario e nel caso di impedimento o impossibilità di partecipazione di quest'ultimo, da un componente del collegio nominato dal Presidente.

7. I verbali delle sedute e le deliberazioni da essi estratte recano la firma del Presidente e del Segretario.

Articolo 23

Albo Pretorio

1 Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, e per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. E' istituito l'Albo Pretorio on-line nel quale vengono pubblicati gli atti ed i provvedimenti amministrativi della Città. La validità legale della pubblicazione on-line è stabilita dalla legge.

3. Il Responsabile della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line delle deliberazioni degli Organi di Governo è il Segretario Generale ai sensi degli artt. 97 e 124 del TUEL 18.8.2000, n. 267.

4. La pubblicazione degli altri atti è curata dal Responsabile di Settore competente all'adozione dell'atto stesso o dal responsabile del procedimento i quali provvedono ad inviare all'Ufficio Messì la richiesta di pubblicazione, contenente l'oggetto dell'atto da pubblicare, il termine iniziale e finale di pubblicazione, allegando il relativo atto. I dati personali contenuti negli atti soggetti a pubblicazione, non necessari al raggiungimento delle finalità proprie della pubblicazione, sono oscurati a cura dei soggetti che li adottano.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E PER LA TUTELA DEI DIRITTI

Articolo 24

Libere forme associative

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa e di valorizzare il rapporto democratico tra organismi elettivi e cittadini.
2. Il Comune sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture comunali e cointeressandole alla gestione dei servizi.
3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o ad altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione, con apposito Regolamento, dei criteri e delle modalità alle quali il Comune deve attenersi negli affidamenti.
4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'Amministrazione.
5. Obiettivo del Comune è promuovere con i soggetti del terzo settore prassi di co-programmazione e co-progettazione nei diversi ambiti della vita della comunità: la cultura, il sociale, lo sport e le attività ricreative, l'ambiente, la promozione del territorio, l'Intercultura e l'impegno a favore della collettività.
6. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani ed in generale dei soggetti fragili. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

Articolo 25

Consulte

1. Le Consulte sono lo strumento per valorizzare le libere forme associative e cointeressarle alle scelte amministrative ed alla gestione dei servizi.
2. La concreta disciplina di tali istituzioni è demandata ad apposito Regolamento, che deve contenere, fra l'altro, norme dirette a:



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

- a) individuare i settori per i quali si prevede la costituzione delle Consulte da parte del Consiglio comunale;
- b) precisare la composizione, i riferimenti istituzionali e amministrativi delle Consulte e le forme di raccordo con gli organismi istituzionali.

Articolo 26

Comitati di frazione

1. Il Comune può promuovere l'istituzione di Comitati di frazione, organismi di partecipazione su base decentrata, con lo scopo di valorizzare le funzioni storiche e sociali delle frazioni, nonché le specifiche istanze, integrandole con gli indirizzi generali del Comune.
2. La concreta disciplina di tali istituzioni è demandata al Regolamento di cui all'articolo precedente, che deve contenere anche norme dirette a:
 - a) valorizzare, nella pluralità delle rappresentanze, il carattere spontaneo dei Comitati di frazione come aggregazioni di cittadini residenti;
 - b) riconoscere, da parte degli organi istituzionali del Comune, i Comitati di frazione come esponenti delle istanze locali;
 - c) garantire che i Comitati di frazione vengano consultati regolarmente dagli organi comunali per gli aspetti concernenti il rispettivo ambito territoriale.

Articolo 27

Consultazioni popolari

1. Il Comune promuove l'informazione della popolazione residente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni economiche o sociali, su argomenti di esclusiva competenza locale ed aventi particolare rilevanza generale, come sui progetti di Pianificazione urbanistica comunale generale, di Piani commerciali, di Piani del traffico e loro varianti.
2. Negli incontri, i rappresentanti del Comune raccolgono le opinioni degli intervenuti e ne riferiscono agli organi competenti.
3. Apposito Regolamento disciplina l'indizione delle consultazioni che non possono aver luogo in coincidenza di scadenze elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale nonché le modalità per effettuare eventuali indagini campionarie o con questionari.

Articolo 28

Diritto di istanza e di reclamo

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, ha facoltà di rivolgere al Sindaco istanze per richiedere interventi a tutela di interessi collettivi o reclami per segnalare disfunzioni ed irregolarità.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

2. Qualsiasi istanza o reclamo dev'essere presa in considerazione e produrre, entro trenta giorni dal ricevimento, un atto scritto con il quale il Sindaco o suo delegato o il Segretario o suo delegato se l'istanza o reclamo afferisce ad aspetti tecnici, risponde all'istanza o al reclamo, a seguito di istruttoria del responsabile allo scopo designato.

Articolo 29

Diritto di petizione

1. Gli elettori del Comune possono rivolgersi in modo associato nel numero minimo di 400, al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio in base alla rispettiva competenza al fine di evidenziare problemi esistenti, o proporre misure da attuare per risolvere specifiche questioni di competenza comunale.

2. Le petizioni non possono concernere materie escluse dai referendum a norma di statuto.

3. I documenti oggetto di petizione, redatti e presentati con le procedure previste dal Regolamento per la partecipazione, sono sottoposti, entro trenta giorni, all'organo comunale competente.

4. I Comitati di frazione hanno diritto di petizione secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Articolo 30

Referendum

1. Il referendum è lo strumento per fare esprimere i cittadini su questioni interessanti la generalità della collettività, aventi notevole rilievo nonché comportanti significative conseguenze operative.

2. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; non possono costituire oggetto di referendum:

- a) tributi comunali e tariffe dei servizi pubblici locali;
- b) assunzione di mutui;
- c) bilanci preventivi e conti consuntivi;
- d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- e) revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- f) oggetti già sottoposti a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo;
- g) acquisti, alienazioni e permuta di immobili di non particolare documentato valore storico, culturale e ambientale nonché appalti o concessioni;
- h) strumenti di pianificazione generale e strumenti urbanistici attuativi e relative variazioni;
- i) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, fabbisogno del personale e dotazione organica e relative variazioni

3. Il referendum è indetto dal Sindaco o su deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti assegnati, ovvero su richiesta di un numero di cittadini non inferiore ad un decimo del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

4. I referendum vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in una domenica della stagione autunnale, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non può essere indetto alcun referendum e quelli non ancora effettuati decadono.
6. Sull'ammissibilità del referendum si esprime una Commissione composta dal Segretario comunale, dal Responsabile del Settore Affari Generali, da un esperto di materie giuridiche nominato dal Consiglio comunale.
7. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti assegnati, sia riconosciuta la sussistenza di motivi di particolare necessità ed urgenza.
8. Apposito Regolamento stabilisce le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
9. Fino alla emanazione del predetto Regolamento le modalità sono stabilite con l'atto deliberativo di indizione della consultazioni.

Articolo 31

Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione lo strumento essenziale per garantire e promuovere il diritto della cittadinanza e delle associazioni ad essere informate in modo completo ed obiettivo sull'attività degli organi e degli uffici, nonché su ogni altro aspetto afferente l'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione costante della rete informatica e degli strumenti multimediali.
2. Il Comune istituisce un Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) con i compiti previsti nell'apposito Regolamento.
3. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni, gli atti del Comune sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line nonché nell'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», collocata sull'home page del sito istituzionale al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Articolo 32

Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza e di pubblicità, secondo le norme della legge, del presente Statuto e dei regolamenti comunali.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

2. Il Comune, nel rispetto delle leggi disciplinanti la materia dell'accesso agli atti, individua per ogni tipo di procedimento, l'unità operativa responsabile e le modalità per la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.
3. E' garantita, comunque, la partecipazione dei cittadini ed il contraddittorio con i soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, secondo le modalità stabilite nei regolamenti.
4. Il Comune con Regolamento, provvede a dettare nome in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato.

Art. 33

Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere con apposita deliberazione del Consiglio comunale, l'istituzione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.
2. La deliberazione che istituisce il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi definirà la composizione, l'organizzazione e le modalità di elezione.
3. Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi ha compiti consultivi e propositivi nelle seguenti materie:
 - ambiente e territorio con particolare attenzione al miglioramento e alla sostenibilità degli spazi urbani;
 - sport, tempo libero, cultura e spettacolo;
 - tematiche sociali e rapporti con l' 'Associazione;
 - pubblica istruzione;
 - rapporti con organismi umanitari aventi finalità in ordine alla tutela e alla promozione dei diritti dell'infanzia;
 - altre materie indicate nella deliberazione consiliare di istituzione.
4. Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi dura in carica 3 anni.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 34

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'organizzazione amministrativa è ispirata al principio della separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi di governo, ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Settori.
2. L'attività gestionale è improntata ai canoni di legalità, imparzialità, trasparenza, buon andamento, economicità, efficienza, efficacia e responsabilità di risultato rispetto agli obiettivi assegnati.

CAPO I
ORGANI BUROCRATICI

Articolo 35

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione ed assolve a funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in supporto agli organi istituzionali circa la conformità dell'attività amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta; esprime, se richiesto, il suo parere circa la conformità alle fonti di cui al precedente comma 1, di proposte, procedure e questioni generali sollevate durante le riunioni.
3. Assicura, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, la redazione dei verbali delle adunanze cui partecipa.
4. Esercita, inoltre, le altre funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti ed in particolare:
 - a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
 - b) vigila sull'applicazione, da parte degli uffici, delle norme sul procedimento amministrativo;
 - c) svolge il ruolo di garante per l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni spettante ai Consiglieri ed ai cittadini;
 - d) sorveglia l'attività preordinata alla pubblicazione ed alla pubblicità degli atti;
 - e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

CAPO II UFFICI

Articolo 36

Principi organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
- e) valorizzazione della professionalità anche mediante l'autorizzazione all'esercizio, circoscritto per oggetti e limitato nel tempo, di incarichi professionali;
- f) formazione professionale permanente;
- g) fissazione degli orari dei servizi aperti al pubblico, in maniera da consentire il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 37

Struttura

1. La struttura organizzativa dell'Ente si articola su due livelli: Settori e Uffici.

2. La disciplina dell'organizzazione degli Uffici e Servizi è contenuta in apposito Regolamento adottato della Giunta Comunale sulla base di criteri definiti dal Consiglio comunale ai sensi dell'Art. 42 comma II, del Tuel (D.Lgsvo 267/2000)

3. Il Regolamento si uniforma al principio cardine secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo (intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento) mentre ai Responsabili dei Settori spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo criteri di professionalità e responsabilità.

Articolo 38

Direzione di strutture

1. Il Settore è la struttura organica di massima dimensione dell'Ente deputata:

- a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei;
- b) alla pianificazione;
- c) alla realizzazione degli interventi di competenza;



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

- d) al controllo, in itinere, delle operazioni;
 - e) alla verifica finale dei risultati.
2. Il Settore comprende uno o più uffici secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.
 3. I Settori costituiscono le strutture di riferimento per la Segreteria generale e per gli Organi politici.
 4. Ad ogni settore è preposto un Responsabile titolare di posizione organizzativa.
 5. Ai responsabili di Settore è affidata la direzione della Struttura di massima dimensione con l'attribuzione attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale.
 6. La responsabilità di un Settore è affidata dal Sindaco a personale dipendente a tempo indeterminato o, eventualmente, assunto o incaricato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, nei limiti e nei modi dettati dalla legge.
 7. Le strutture organizzative, sulla scorta dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa e le prestazioni offerte, verificandone la rispondenza sia ai bisogni sia ai canoni dell'economicità.

Articolo 39 *Personale*

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale, ispirandosi a criteri di flessibilità delle strutture, di fungibilità delle qualifiche e di mobilità interna delle posizioni lavorative.
2. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati con le modalità *ex lege* e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

TITOLO V
GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI PUBBLICI

Articolo 40
Servizi comunali

1. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dalle norme disciplinanti la materia.
2. La scelta delle forme di gestione da adottare compete al Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
 - a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della Comunità locale;
 - b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionale perseguiti;
 - c) i riflessi organizzativi, economici e finanziari, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri Enti locali.
4. La delibera consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, nel caso di concessione a terzi o di costituzione o partecipazione in società interamente pubbliche o pubblico-private, in relazione alla natura del servizio, le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che giustificano la forma di gestione prescelta.
5. I servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti in ambito comunale vanno coordinati con gli interventi sociali e sanitari organizzati a livello sovracomunale a favore dei cittadini più fragili.

Articolo 41
Collaborazione sovracomunale

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione, la provincia e gli altri enti sovracomunali e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati, anche al fine di



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

ottimizzare le proprie risorse e dare risposte più adeguate alle esigenze di vita e di sviluppo della propria comunità.

3. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può attivare forme di collaborazione con altri enti pubblici mediante alcuna delle forme associative o di accordo previste dalla legge.

4. La definizione delle intese con gli altri enti per la realizzazione di convenzioni e accordi di programma, deve essere sempre preceduta dalla approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, al quale comunque spettano le decisioni finali in merito alle forme di cooperazione sopraindicate.

TITOLO VI LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED I CONTROLLI

CAPO I CONTABILITA' ED INVENTARI

Articolo 42

Programmazione finanziaria e Regolamento di contabilità

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e da apposito Regolamento di contabilità.

2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione comunale, il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili vengono redatti in modo da consentire una lettura comprensibile al fine di fornire un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse.

3. Il Regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi e di valutazione nonché scritture contabili che consentano il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione, sui costi economici dei servizi, sull'uso delle risorse e sui risultati raggiunti.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Articolo 43

Gestione di bilancio, piano esecutivo di gestione e del piano della performance

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio pluriennale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi contabili generali stabiliti dall'ordinamento.
2. Lo schema di bilancio e il Documento Unico di programmazione sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il piano esecutivo di gestione, approvato dalla Giunta Comunale, ripartisce per centri di responsabilità le dotazioni finanziarie contenute nel bilancio di previsione, assegna gli strumenti e le risorse umane ai responsabili, determina gli obiettivi di gestione.
4. Previo contraddittorio con la Giunta Comunale, sulla qualità e quantità degli obiettivi di gestione, i responsabili esercitano tutte le funzioni relative alla gestione finanziaria, sotto l'aspetto sia dell'entrata che della spesa, in conformità a quanto previsto dal regolamento di contabilità.
5. Il Piano della *performance* ai sensi di legge è un documento programmatico triennale definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, con il quale sono individuati gli obiettivi specifici ed annuali indicati legge e definisce le risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

Articolo 44

Gestione finanziaria e rendiconto di gestione

1. I risultati finali della gestione del bilancio sono dimostrati nel rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico.
2. La struttura e il procedimento di formazione, approvazione, controllo e pubblicità del rendiconto della gestione sono determinati dalla legge.
3. Al rendiconto della gestione è allegata altresì la relazione illustrativa della Giunta di cui all'articolo 151, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione complessiva condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Essa evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

4. Il conto del bilancio è presentato in forma tale da consentire il confronto con il bilancio di previsione a cui si riferisce. A tal fine, allo stesso sono allegate le relazioni finali dei responsabili dei settori riferite alle attività di competenza svolte nell'esercizio finanziario precedente.

5. Il conto del patrimonio rileva risultati della gestione patrimoniale e indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario raffrontata con quella dell'esercizio precedente. Esso pone altresì in evidenza le variazioni intervenute, l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale e le cause che li hanno determinati.

6. Il conto economico, redatto secondo lo schema previsto in base alla legge, evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività del comune secondo criteri di competenza economica.

Articolo 45

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, che amministra e gestisce in base alla legge ed al Regolamento di contabilità, al quale è demandato in particolare di disciplinare la tenuta degli inventari.

CAPO II

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 46

L'Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria è demandata dalla legge all'organo di revisione contabile al quale compete la vigilanza sulla regolarità contabile, economico e finanziaria della gestione del comune.

2. L'Organo di revisione è, nominato dal Consiglio comunale e svolge le funzioni previste dalla legge. Collabora con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'ente.

3. La composizione, la durata e le cause di cessazione dell'Organo di revisione sono disciplinate dalla legge.

4. L'Organo di revisione adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle proprie attestazioni.

5. Il compenso annuale dell'Organo di revisione è determinato dal Consiglio Comunale all'atto della nomina nei limiti fissati dalla normativa vigente.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

6. L'Organo di revisione può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione.

7. Il Regolamento di contabilità stabilisce contenuti e modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47

Termini per l'adozione dei Regolamenti

1. I Regolamenti previsti dal presente Statuto vanno adottati e/o aggiornati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Fino all'emanazione ovvero all'adeguamento dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darvi attuazione, continuano ad applicarsi le norme previgenti in quanto compatibili.

Articolo 48

Linee programmatiche del mandato in corso

1. Le verifiche periodiche delle linee programmatiche di cui all'articolo 17 riguardano il documento programmatico presentato dal Sindaco nella seduta d'insediamento del Consiglio comunale.

Articolo 49

Entrata in vigore, pubblicazione e diffusione

1. Il presente Statuto è pubblicato all'Albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.

3. Allo Statuto comunale è data la più ampia diffusione tra la popolazione.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.